

**APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL COORDINAMENTO ENTI E**  
**ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PENITENZIARIO**  
**- SEAC -**

Visto l’Atto di Costituzione e Statuto del Segretariato Enti Assistenza Carcerati - SEAC – redatto in data 13 settembre 1968;

Visto l’atto di deposito del predetto Atto di Costituzione e Statuto del SEAC in data 27 aprile 1971 presso lo studio del Notaio Giuseppe Intersimone in Roma Lungotevere dei Mellini n. 10 repertorio n. 87828 raccolta n. 24837 registrato al 1° Ufficio Registro Atti Pubblici di Roma al n. 8224 volume 2223 serie B il 03 maggio 1971;

Visto lo Statuto approvato dall’Assemblea Nazionale del SEAC il 18 settembre 1993 registrato a Lodi Ufficio del Registro Atti Pubblici il giorno 08 ottobre 1993 al n. 4772 e considerato che detto Statuto ha sostituito ad ogni effetto il precedente Statuto del Segretariato Enti e Assistenti Volontari operanti nel Settore Carcerario (SEAC) approvato in data 15 settembre 1989.

Rilevato che lo Statuto approvato il 18 settembre 1993 all’art. 59 conferma la validità dell’Atto Costitutivo del SEAC del 13 settembre 1968.

Considerato che ai sensi dell’art. 1 dello Statuto del 18 settembre 1993 l’Organizzazione SEAC muta la precedente denominazione in quella attuale di: “**Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario –SEAC**” mantenendo comunque la propria finalità di solidarietà sociale senza fini di lucro.

Considerata la necessità di adeguare lo Statuto del SEAC del 18 settembre 1993 alle modifiche normative intervenute negli anni riguardanti le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (D. Lgs.vo n. 460 del 04.12.1997).

Vista l’approvazione del Consiglio Episcopale Permanente (C.E.I.) nella sessione del 22-25 settembre 2003 del predetto Statuto del SEAC e successive modifiche ed integrazioni.

L’Assemblea Nazionale del “Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario SEAC” nell’assemblea straordinaria tenutasi presso l’Istituto Suore di Maria Bambina in Roma Via Paolo VI n. 21, alle ore 12,30 del giorno 21 novembre 2009, all’unanimità approva il presente Statuto che sostituisce a tutti gli effetti il precedente Statuto approvato il 18 settembre 1993.

II PRESIDENTE  
Elisabetta Laganà

LA SEGRETARIA  
Enrica Spreafico

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 – Denominazione e Sede**

Il “Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario – SEAC” [di seguito indicato per brevità con la sola sigla “SEAC”] è una Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ed ha sede in Roma.

L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

##### **Art. 2 – Statuto e regolamento**

1. Il SEAC è disciplinato dal presente statuto.
2. Lo statuto può essere modificato con deliberazione dell’Assemblea nazionale, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Il regolamento di esecuzione dello statuto è deliberato dall’Assemblea nazionale.

##### **Art. 3 – Ambito di operatività**

1. Il SEAC opera su tutto il territorio nazionale.
2. È prevista una Organizzazione a livello nazionale, una Organizzazione a livello regionale e Organizzazioni a livello locale. Le Organizzazioni a livello regionale e locale si ispirano alle medesime finalità e perseguono i medesimi scopi dell’Organizzazione a livello nazionale.

### **TITOLO II**

#### **FINALITÀ E SCOPI**

##### **Art. 4 – Finalità**

Il SEAC persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e della crescita umana e cristiana. E’ una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS); il suo funzionamento è ispirato a tutti i livelli a principi di democraticità, ai sensi del decreto legislativo 460/97.

## **Art. 5 – Scopi**

L'Associazione ha per scopo l'assistenza sociale e la tutela dei diritti civili a favore di ex detenuti e detenuti ed in generale per tutti quei soggetti che vivano situazioni di emarginazione sociale e svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari.

L'Associazione persegue i propri scopi attraverso le seguenti attività:

1. Promuovere iniziative, interventi di sostegno e aiuto nei confronti di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni di devianza e di emarginazione sociale, di detenuti ristretti e in misura alternativa alla detenzione, di ex detenuti, nonché delle loro famiglie.
2. Collaborare con le associazioni di volontariato che operano nel settore penitenziario per un proficuo scambio di informazioni, esperienze e per un utile interscambio di servizi, nonché per formulare orientamenti di carattere generale, promuovere, sviluppare e coordinare il collegamento fra detti enti.
3. Contribuire con le proprie attività e iniziative, mediante l'organizzazione nazionale, regionale e locale, a sensibilizzare le istituzioni e la popolazione sulle problematiche penitenziarie sia nell'ambito minorile che degli adulti, anche tramite studi e ricerche, organizzazione di convegni e seminari, pubblicazioni, nel settore penitenziario, penale e criminologico.
4. Favorire la mediazione tra vittime e autori di reato e promuovere percorsi di riconciliazione e pace sociale.
5. Promuovere e svolgere, a livello nazionale, regionale e locale, attività e corsi di formazione anche al fine della diffusione di una cultura della solidarietà sociale, nei confronti di soggetti svantaggiati a causa di situazioni di devianza.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

## **TITOLO III**

### **GLI ADERENTI**

## **Art. 6 – Ammissione**

1. Possono chiedere l'iscrizione al SEAC, enti, associazioni, gruppi organizzati e singoli:
  - che ne condividano le finalità;
  - che siano mossi da spirito di solidarietà cristiana;
  - che si impegnino a rispettare le norme del presente statuto.
2. L'adesione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio regionale o, in assenza di questi, dal Consiglio nazionale.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

## **Art 7 – Diritti**

Gli aderenti hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dal SEAC;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione del SEAC, con possibilità di ottenerne copia.

## **Art. 8 –Doveri**

1. Gli aderenti devono svolgere la propria attività in modo volontario, spontaneo e gratuito.
2. Il comportamento degli aderenti all'interno e all'esterno del SEAC è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza e rigore morale.

## **Art. 9 – Esclusione e recessione**

1. L'aderente che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o per manifesta indegnità può essere escluso dal SEAC.
2. L'esclusione è deliberata dal Coordinamento regionale e ratificata dal Consiglio nazionale, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'aderente.
  3. Il mancato pagamento della quota di adesione per un biennio, comporta l'automatica esclusione.
4. Ogni aderente può recedere dal SEAC mediante comunicazione formale al Coordinamento regionale.

## **TITOLO IV**

### **ORGANIZZAZIONE NAZIONALE**

## **Art. 10 – Indicazione degli organi**

Sono organi dell'organizzazione nazionale:

- a) l'Assemblea nazionale;
- b) il Consiglio nazionale;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

## ***Capo I – L'Assemblea nazionale***

## **Art. 11 – Composizione**

1. L'Assemblea nazionale è composta da tutti gli aderenti al SEAC, i quali partecipano in proprio se persone fisiche o a mezzo di un proprio rappresentante, se persone giuridiche o enti diversi.
2. E' presieduta dal Presidente.

## **Art. 12 – Convocazione**

1. Si riunisce almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo, presso la sede sociale o altrove, su convocazione del Presidente, ovvero su richiesta del Consiglio nazionale o della metà più uno degli aderenti.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea nazionale almeno trenta giorni prima della data fissata, con avviso scritto contenente il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

## **Art. 13 – Validità dell'Assemblea nazionale**

E' validamente costituita:

- in prima convocazione, quando interviene almeno la maggioranza degli aderenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, quando interviene almeno un terzo degli aderenti in proprio o per delega.

Ogni aderente può farsi rappresentare, mediante delega, da un altro iscritto che non può avere più di tre deleghe.

## **Art. 14 - votazione**

1. L'Assemblea nazionale delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. I voti sono palesi. Quelli riguardanti le persone sono segreti.  
Spetta all'assemblea deliberare in merito:
  - all'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
  - alla nomina del Consiglio Nazionale;
  - all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
  - allo scioglimento dell'Associazione;
  - ad ogni altro argomento che il Consiglio Nazionale intenda sottoporre.

## **Art. 15 – Verbalizzazione**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea nazionale sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Segretario, nella sede del SEAC; ogni aderente ha diritto di consultarlo.

## **Capo II – Il Consiglio nazionale**

### **Art. 16 – Composizione**

1. E' composto:
  - dai Coordinatori regionali;
  - da sette Consiglieri eletti dall'Assemblea nazionale fra i designati dai Coordinamenti Regionali, uno per ogni Regione;
  - dagli ultimi quattro già Presidenti del SEAC in ordine di elezione, senza diritto di elettorato passivo.
2. Nella prima seduta elegge, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente o i Vice Presidenti e nomina il Segretario e l'Amministratore: nel caso in cui il Presidente accetti la carica non può ricoprire anche la carica di Coordinatore regionale e dovrà dare le dimissioni riunendo l'Assemblea regionale entro trenta giorni.
3. Può avvalersi del Consulente ecclesiastico.
4. Può cooptare esperti nel campo delle finalità del SEAC sino ad un massimo di tre senza diritto di voto.
5. E' validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti.

### **Art. 17 – Durata e funzioni**

1. Dura in carica tre anni. Può essere revocato dall'Assemblea nazionale con la maggioranza di voti.
2. Su indicazione dell'Assemblea nazionale svolge le attività esecutive.
3. Definisce ed attua i programmi del SEAC e prende tutte le iniziative che ritiene utili in conformità agli scopi fissati nello Statuto.
4. Amministra i fondi del SEAC per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'organizzazione attraverso l'opera dell'Amministratore, il quale tiene la contabilità.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. I Consiglieri svolgono la loro attività in modo gratuito con il solo rimborso delle spese sostenute e comunque entro il limite fissato dal Consiglio, all'atto dell'approvazione del bilancio e liquidate dall'Amministratore.

## **Capo III – Il Presidente**

### **Art. 18 – Elezione**

E' eletto, a maggioranza di voti, dal Consiglio nazionale nella prima seduta, convocata e presieduta dal componente anziano per età: il ruolo di Presidente è incompatibile con quello di Coordinatore regionale.

### **Art. 19 – Durata**

1. Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
2. L'Assemblea nazionale, con la maggioranza di voti, può revocare il mandato al Presidente.
3. Un mese prima della scadenza del mandato, convoca l'Assemblea nazionale per la elezione del nuovo Consiglio nazionale.

## **Art. 20 – Funzioni**

1. Rappresenta il SEAC a tutti gli effetti.
2. Stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici necessari.
3. Presiede l'Assemblea nazionale, il Consiglio nazionale e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. E' responsabile degli scopi statutari e dei programmi formulati dal SEAC e, in caso di urgenza, può prendere decisioni che saranno in seguito portate alla ratifica del Consiglio nazionale.
5. Convoca il Consiglio nazionale almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
6. Ha il compito di tenere i contatti con il Ministero della Giustizia, il Dipartimento della Amministrazione penitenziaria, il Dipartimento per la Giustizia Minorile, la Conferenza Episcopale Italiana, i Ministeri, le Istituzioni, gli Enti pubblici e privati, le organizzazioni ecc.
7. Può accendere rapporti bancari, sui quali opera a firma singola o delegando l'Amministratore, e può svolgere tutte le operazioni di carattere finanziario necessarie per la normale gestione.
8. In caso di sua assenza o impedimento, ne fa le veci il Vice Presidente (o i Vice Presidenti), che ne assume temporaneamente le funzioni.

## **TITOLO V**

### **ORGANIZZAZIONE REGIONALE**

## **Art. 21 – Indicazione degli organi**

Sono organi regionali:

- l'Assemblea regionale;
- il Consiglio regionale;
- il Coordinatore regionale.

## ***Capo I – L'Assemblea regionale***

## **Art. 22 – Composizione**

1. E' composta da tutti gli aderenti al SEAC che operano nella Regione.
2. E' presieduta dal Coordinatore regionale.

## **Art. 23 – Convocazione**

1. Si riunisce ogni anno, su convocazione del Coordinatore regionale. In via straordinaria è convocata su richiesta del Consiglio regionale o della metà più uno degli aderenti.
2. Il Coordinatore regionale convoca l'Assemblea regionale almeno trenta giorni prima della data fissata, con avviso scritto contenente il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. L'Assemblea elegge il Consiglio regionale, il Coordinatore regionale, il Vice Coordinatore e il candidato delegato al Consiglio Nazionale.

#### **Art. 24 – Validità dell'Assemblea regionale**

E' validamente costituita:

- in prima convocazione, quando interviene almeno la maggioranza dei componenti;
- in seconda convocazione, quando interviene almeno un terzo dei componenti.

#### **Art. 25 – Votazione**

1. L'Assemblea regionale delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
2. I voti sono palesi, eccetto quelli riguardanti le persone che sono segreti.

#### **Art. 26 – Verbalizzazione**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea regionale sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Coordinatore regionale.
2. Ogni aderente al SEAC ha diritto di consultare il verbale.

### ***Capo II – Il Consiglio regionale***

#### **Art. 27 - Composizione**

1. E' composto da tre a cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea regionale in rappresentanza degli aderenti. E' presieduta dal Coordinatore regionale.
2. I componenti il Consiglio regionale nella loro prima seduta eleggono al loro interno il Segretario.
3. E' validamente costituito quando è presente almeno la maggioranza dei componenti.

#### **Art. 28 – Durata e funzioni**

1. Dura in carica tre anni. Può essere revocato dall'Assemblea regionale con la maggioranza di voti di cui all'articolo 24.
2. Su indicazione dell'Assemblea regionale, svolge le attività esecutive, definisce e attua programmi e prende tutte le iniziative che ritiene utili al SEAC in conformità agli scopi fissati nello statuto.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

### ***Capo III – Il Coordinatore regionale***

#### **Art. 29 – Elezione**

E' eletto a maggioranza di voti dall'Assemblea regionale nella prima seduta convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età; nella stessa seduta viene eletto anche il Vice Coordinatore.

### **Art. 30 – Durata**

1. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.
2. Può essere revocato dall'Assemblea regionale con la maggioranza dei voti.
3. Un mese prima della scadenza del mandato, convoca l'Assemblea regionale per l'elezione del nuovo Consiglio regionale.

### **Art. 31 – Funzioni**

1. Rappresenta il SEAC regionale a tutti gli effetti.
2. Stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici necessari.
3. Presiede l'Assemblea regionale e il Consiglio regionale e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. E' responsabile degli scopi statutari e dei programmi formulati dal SEAC e, in caso di urgenza, può prendere decisioni che saranno in seguito portate alla ratifica del Consiglio regionale.
5. Ha il compito di convocare l'Assemblea almeno una volta l'anno, il Consiglio regionale almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
6. Tiene i contatti con il Provveditorato penitenziario regionale, il Centro per la giustizia minorile, la Magistratura di sorveglianza, enti, istituti pubblici e privati, organizzazioni ecc.
7. Cura in particolare i rapporti con le Associazioni aderenti al SEAC regionale.
8. Svolge tutte le operazioni di carattere finanziario occorrenti per la gestione.
9. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore regionale, ne fa le veci il Vice Coordinatore regionale, che ne assume temporaneamente le funzioni.

### **Art. 32 – Iscrizione ai registri regionali del Volontariato o all'Anagrafe delle ONLUS.**

1. I singoli Consigli regionali possono decidere di iscrivere il Coordinamento Regionale di cui sono organo al competente registro regionale del Volontariato e/o all'Anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (in tal caso dovranno aggiungere nella denominazione e nelle comunicazioni rivolte all'esterno la sigla ONLUS).
2. Nei casi sopradescritti i Consigli regionali (o le Organizzazioni locali) dovranno redigere uno specifico statuto che farà riferimento al presente Statuto, lo invieranno al Consiglio Nazionale che provvederà ad approvarlo ovvero a modificarlo, dopodichè sarà consentita la successiva iscrizione.

## **TITOLO VI**

### **I CONSULENTI ECCLESIASTICI**

### **Art. 33 – Funzioni e durata dell'incarico**

1. La presenza e il ministero del Consulente ecclesiastico manifestano in modo peculiare l'ecclesialità del SEAC.
2. Cura gli indirizzi della formazione spirituale.
3. Partecipa senza diritto di voto ai lavori degli organi collegiali ai diversi livelli.
4. Il Consulente ecclesiastico nazionale è nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) su proposta del Consiglio nazionale SEAC. Dura in carica per il periodo per il quale è insediato il Consiglio nazionale che lo ha designato e, in ogni caso, fino alla nomina del nuovo Consulente.
5. I Consulenti ecclesiastici locali sono nominati dall'Autorità ecclesiastica competente.

## **TITOLO VII**

### **LE RISORSE ECONOMICHE**

#### **Art. 34 – Indicazione delle risorse**

Sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) donazioni e lasciti testamentari.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura

#### **Art. 35 – Quota di adesione**

La quota di adesione annuale degli aderenti, disciplinata dal regolamento, è stabilita dal Consiglio nazionale. Detta Quota di adesione non è rivalutabile né trasmissibile ed è utilizzabile unicamente per il funzionamento del SEAC.

#### **Art. 36 – Erogazioni, donazioni**

Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettate, con beneficio d'inventario, dal Consiglio nazionale che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie.

#### **Art. 37 – Devoluzione dei beni**

In caso di scioglimento o cessazione del SEAC, l'Assemblea nazionale, tenendo conto dei principi ispiratori del SEAC stesso, determina la destinazione dei beni ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TITOLO VIII**

### **IL BILANCIO**

#### **Art. 38 – Bilancio di previsione e conto consuntivo**

1. I bilanci sono annuali e decorrono dal 1° luglio al 30 giugno.
2. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono predisposti dall'Amministratore e proposti all'Assemblea dal Consiglio nazionale: sono approvati dall'Assemblea nazionale con voto palese e con la maggioranza dei presenti.
3. Sono depositati presso la sede nazionale quindici giorni prima della seduta e possono essere consultati da ogni aderente.

## **TITOLO IX**

### **LE CONVENZIONI**

#### **Art. 39 – Attuazione delle convenzioni**

Le convenzioni tra il SEAC e altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio nazionale a maggioranza dei presenti e sono stipulate dal Presidente.

## **TITOLO X**

### **RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI**

#### **Art. 40 – Rapporti con enti e soggetti privati e pubblici**

Il SEAC può cooperare con soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle finalità previste dallo statuto.

## **TITOLO XI**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 41 – Validità dello statuto**

Il presente statuto, che nei suoi articoli recepisce le direttive della C.E.I., sostituisce ad ogni effetto il precedente statuto approvato il 18 settembre 1993.

#### **Art. 42 – Atto costitutivo**

Resta valido l'atto costitutivo del SEAC redatto in data 13 settembre 1968.